

ISTRUZIONI

per la compilazione della dichiarazione Modello IVA 74-bis

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

PREMESSA

Il presente modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa avvenute nell'anno 2006.

La dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, con le modalità di seguito riportate:

- in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322;
- direttamente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, che rilascia apposita ricevuta;
- spedizione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, a mezzo lettera raccomandata. In tal caso si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

L'indirizzo dell'ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente può essere rilevato dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

Qualora il termine sopra indicato cade di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date.

AVVERTENZA Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della presente dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nel fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

UFFICIO COMPETENTE

Indicare il codice dell'ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it nel menu indirizzi. Il rigo deve essere obbligatoriamente compilato qualora il modello venga presentato mediante invio telematico.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui si intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, è necessario compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro devono essere indicati i seguenti dati.

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al contribuente fallito o in liquidazione coatta amministrativa.

Persone fisiche

Comune (o Stato estero) di nascita

Indicare il comune di nascita. Per il contribuente nato all'estero

deve essere indicato, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciato in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Residenza anagrafica o domicilio fiscale

I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Natura giuridica

AVVERTENZA La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata

37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Sede legale

I dati relativi alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione.

Indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva.

Domicilio fiscale

I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.

CURATORE FALLIMENTARE O COMMISSARIO LIQUIDATORE

Il riquadro deve essere compilato indicando i dati del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nominativo, data di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico e domicilio fiscale), nonché il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa.

SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal **curatore fallimentare** o dal **commissario liquidatore**.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare per via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal curatore o commissario liquidatore ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

SEZIONE 1 - Dati relativi all'attività

Rigo AF1 valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF2 valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

I dati di seguito richiesti devono riferirsi al periodo dal 1° gennaio 2006 alla data di dichiarazione di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF3 indicare l'imponibile relativo alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo comma, per le quali l'IVA diviene esigibile successivamente alla data di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF4 indicare l'importo complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione.

Vanno compresi nel rigo:

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all'art. 34;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma quattro, lettera f, del D.L. n. 331/1993);
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

Rigo AF5 importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

Rigo AF6 importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono, inoltre, essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19 bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta.

Rigo AF7 ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato le relative fatture a norma del terzo comma dell'art. 17. Nello stesso rigo deve essere compreso l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese.

Rigo AF8 deve essere compilato indicando nei campi da 1 a 12 (corrispondenti ai dodici mesi dell'anno) l'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche eseguite nel periodo antecedente l'apertura della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Nel campo 13 indicare l'ammontare dell'acconto eventualmente dovuto. Per ulteriori chiarimenti si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale IVA.

SEZIONE 2 - Operazioni

Rigo AF10 ammontare complessivo delle operazioni imponibili, cessioni di beni e prestazioni di servizi (campo 1), e della relativa imposta (campo 2), comprese quelle effettuate in anni precedenti per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

Rigo AF11 totale delle operazioni non imponibili.

Rigo AF12 totale delle operazioni esenti.

Rigo AF13 totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi (campo 1) e della relativa imposta (campo 2).

Rigo AF14 totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA (campo 1) e totale dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (campo 2).

SEZIONE 3 - Liquidazione dell'imposta

Rigo AF20 ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili riportato dal rigo AF10, campo 2.

Rigo AF21 ammontare dell'IVA dovuta in relazione alle seguenti tipologie di operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dal cessionario:

- operazioni di cui all'articolo 17, comma 3, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;
- compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone e dagli esercenti l'attività di gestione di autoparcheggi veicolari ai rivenditori di documenti di viaggio e di documenti di sosta (art. 74, comma 1, lett. e);
- provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari (art. 74-ter, comma 8);
- estrazione di beni da depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993;
- acquisti interni, intracomunitari ed importazioni di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione;
- acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, intermediazioni).
- acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004).

Rigo AF22 totale IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati nei righe AF20 e AF21.

Rigo AF23 ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti previsti dagli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2.

Nel rigo deve essere compresa anche l'eventuale IVA ammessa in detrazione da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A – parte prima (c.d. IVA teorica). L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfettarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.

Rigo AF24 IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis.

Rigo AF25 totale IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righe AF23 e AF24.

Rigo AF26 imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo AF22 e il rigo AF25, ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), ricavata dalla differenza tra il rigo AF25 e il rigo AF22.

Rigo AF27 rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

Rigo AF28 l'importo da indicare corrisponde alle eccedenze detraibili relative sia all'anno d'imposta 2005 che ai primi tre trimestri dell'anno 2006 utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF29 ammontare complessivo degli interessi dell'1% dovuti per le liquidazioni trimestrali e degli interessi dovuti a seguito di ravvedimento relativo ai versamenti periodici.

Rigo AF30 credito IVA dell'anno d'imposta 2005 non richiesto a rimborso e credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2006 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).

Rigo AF31 in tale rigo devono essere compresi:

- l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 2006 a scapito dei versamenti periodici e dell'acconto;
- i crediti utilizzati nell'anno 2006, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001.

Rigo AF32 indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2006.

Rigo AF33 totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da AF26 a AF32) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da AF26 a AF29).

Rigo AF34 totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da AF26 a AF29) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da AF26 a AF32). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.